

Newsletter curata dallo

Studio Legale Turini

Diritto Industriale, Internet Law,

Copyright, Brevetti e Marchi, Privacy

P.zza S. Giovanni, 8

56038 - Ponsacco (PI)

Tel 0587 734379 - Fax 0587 731317

www.studioturini.it

turini@studioturini.it

in questo numero:

Il maiale non si inventa ... p.1

Il "Made in Italy" fatto in Moldavia ... p.4

approfondimenti:

Il garante dice no ai controlli sulla navigazione internet dei dipendenti ... p.1

Domini .EU: Ancora spazio per chi ha un marchio...p.3

Il garante dice no ai controlli sulla navigazione internet dei dipendenti

Con provvedimento del 2 febbraio 2006, il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso presentato da un dipendente contro l'illecito trattamento dei propri dati ad opera del suo datore di lavoro. In particolare, il dipendente, cui era stato contestato, sul piano disciplinare, l'illecito accesso, perché non autorizzato, ad internet sul luogo di lavoro, aveva chiesto al proprio datore, ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali (di seguito solo Codice), il blocco e la cancellazione dei suoi dati personali relativi a tali accessi, ampiamente documentati dalla resistente con l'allegazione di numerose pagine copiate direttamente dalla directory del lavoratore e recanti informazioni di natura sensibile.

In assenza di riscontri da parte della società il dipendente ha presentato ricorso al Garante, adducendo che tra i dati allegati dal datore di lavoro figuravano informazioni di natura sensibile in quanto idonee a rivelare convinzioni religiose, opinioni sindacali nonché salute e vita sessuale, che erano state trattate senza alcun consenso e senza preventiva informativa circa eventuali controlli sui computer dell'ufficio.

[continua...](#)

IL MAIALE NON SI INVENTA

(articolo scritto da Laura Turini per Nova- Il Sole 24 Ore)

In Europa i brevetti vengono rilasciati dopo un esame approfondito sia sulla novità che sull'attività inventiva. Raramente vengono pertanto concessi brevetti per delle banalità e molte delle invenzioni che vengono brevettate negli Stati Uniti, in Europa non trovano spazio. Ad essere diversa, rispetto a quella di oltreoceano, non è soltanto la procedura di rilascio ma anche la normativa sostanziale che richiede presupposti più rigidi ed in parte diversi per potere accedere alla tutela brevettuale.

Negli ultimi anni la sempre maggiore apertura dei mercati ha reso necessario adottare normative uniformi in modo da rendere tutelabili le stesse invenzioni nei diversi stati del mondo. Se così non fosse si creerebbe una disparità di trattamento a scapito dello sviluppo delle imprese e della ricerca. Tuttavia questa esigenza di armonizzazione viene guardata con occhio critico da chi teme che essa si traduca nel mero recepimento di valori etici e principi giuridici che non ci appartengono, anche se in realtà l'Europa sembra attenta a salvaguardare il proprio patrimonio culturale, imprimendo alle nuove leggi il segno della cultura occidentale. Nonostante ciò gli scontri etici e di principio si stanno facendo sempre più accesi in materia di brevetti a causa, principalmente, di quanto sta accadendo negli Stati

Uniti, dove vengono accolti brevetti ritenuti non solo non meritevoli di tutela ma addirittura neppure astrattamente ipotizzabili negli stati europei.

I settori tecnologici in cui maggiore è lo scontro tra le opposte fazioni dei sostenitori e degli oppositori, sono quello del software e quello delle invenzioni biotecnologiche.

Sui brevetti di software si è già molto detto in queste pagine e quanto lo scontro sia duro è dimostrato dal fatto che la proposta di direttiva in materia, datata Febbraio 2002, è stata trascinata avanti con modifiche e ripensamenti fino a Luglio del 2005 e poi è stata definitivamente bocciata in attesa che venga avanzata una proposta del tutto nuova. La normativa avrebbe dovuto soltanto armonizzare la legislazione europea stabilendo a quali condizioni le invenzioni di software avrebbero potuto essere accolte e sottolineava la necessità del loro "carattere tecnico", ma questo non è sembrato una garanzia sufficiente. Il timore è che possano ripetersi brevetti assurdi su

Nella propria memoria difensiva, la società resistente affermava che il ricorso trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente a seguito dell'accertamento di alcune gravi violazioni ed in particolare l'illecito accesso ad internet mediante computer aziendali, l'appropriazione indebita della carta per stampare i risultati della navigazione ed il danneggiamento della rete aziendale a causa dei virus informatici introdotti, che il ricorrente non era stato preventivamente informato sui controlli informatici in quanto l'accesso ad internet non rientra tra le mansioni che gli erano state affidate, che comunque l'ideoneità informativa era consultabile sul computer cliccando su apposita icona, che la società non era obbligata a chiedere il consenso al trattamento dei dati rientrando quest'ultimo tra i casi di esonero previsti dall'art. 24 Codice ed infine che lo Statuto dei Lavoratori non vieta i controlli cd. difensivi.

Dal canto suo, il ricorrente con memoria del 6 dicembre 2005 ha ribattuto che non era prevista alcuna password per l'accesso ad internet, che l'ideoneità informativa presente sul pc non faceva riferimento alcuno ai controlli sugli accessi, che tra i dati trattati, alcuni rivelavano informazioni sulla vita sessuale per cui il trattamento senza consenso dell'interessato è possibile solo per valere in giudizio un diritto pari rango a quello dell'interessato stesso e che in ogni caso il trattamento da parte del datore di lavoro è eccedente essendo durato ad libitum.

Il Garante, con il suddetto provvedimento, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato, rilevando come la società abbia esperito dettagliati accertamenti in assenza di idoneità informativa ed in violazione dell'art. 11 Codice, che prevede, per far valere un semplice inadempimento contrattuale del dipendente, un trattamento lecito, secondo correttezza e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Considerato che il lavoratore aveva necessità di accedere ad internet per lo svolgimento delle sue mansioni, la società avrebbe potuto dimostrare l'inadempimento e l'illiceità del comportamento limitandosi a provare gli indebiti accessi tramite i file di back-up e non, come realmente ha fatto, accedendo direttamente al terminale in uso all'interessato con copia della cartella relativa

invenzioni che non possono dirsi tali. I casi citati da "nosftwarepatents", l'associazione internazionale che si batte perché vengano aboliti i brevetti sul software anche dove già sono ammessi, sono numerosi. Uno dei più contestati è il famoso brevetto OneClick di Amazon con il quale si voleva tutelare un metodo per fare acquisti sul web caratterizzato dal fatto di memorizzare i dati inseriti da un acquirente al primo acquisto in modo che lo stesso, successivamente, non dovesse più inserirli ma potesse essere automaticamente riconosciuto dal sistema. Il brevetto fu concesso negli Stati Uniti, anche se poi non ha avuto una grande fortuna nelle aule delle Corti americane, e fu depositato anche in Europa, dove in parte è stato respinto ed in parte è ancora in fase di esame. Altro brevetto discusso è il brevetto EP 803105 relativo ad un Network Sales System che è stato concesso nel 2002 dopo un lungo esame durato quasi sei anni e che riguarda un banale sistema di vendita di cui si chiede la protezione solo per il fatto che si applica alle vendite on line. La lista dei brevetti ritenuti insidiosi sarebbe assai lunga. La Nosftwarepatents cita un brevetto per insegnare le lingue confrontando la propria pronuncia con quella di un insegnante registrata su un supporto (domanda di brevetto EP461127), oppure quello del carrello elettronico in cui si prevede la possibilità di inserire una serie di oggetti da acquistare in una lista e di pagarli complessivamente solo alla fine della procedura di acquisto (domanda di brevetto EP803105).

Anche se per valutare la validità di queste privative si renderebbe necessario un esame tecnico molto serio che non spetta a noi fare in questa sede, quello che si percepisce è il timore che possano essere rilasciati brevetti per invenzioni che in realtà sono delle banalità.

Il timore è maggiormente avvertito, ed assume anche connotati diversi, nel settore delle biotecnologie. Lo dimostra il grave ritardo con cui l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, avvenuta solo di recente con il D.Lgs. 10 gennaio 2006 n. 3 e dopo avere subito un procedimento di infrazione.

La possibilità che vengano accolti brevetti biotecnologici è vista con sfavore da gran parte della collettività e primi tra tutto da Greenpeace che da

alle operazioni poste in essere durante le sessioni di lavoro avviate con la password del dipendente. La raccolta di queste informazioni ha dato vita al trattamento di alcuni dati sensibili per i quali il Codice pone particolari garanzie. Nel caso di specie, sebbene la raccolta sia avvenuta nell'ambito di un controllo cd. difensivo, i dati di natura sensibile potevano essere trattati dal datore di lavoro senza consenso solo per far valere in sede giudiziaria un diritto indispensabile, ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. c) Codice. Ma tale circostanza non ricorre, essendo fatti valere solo diritti legati allo svolgimento di un rapporto di lavoro. Conseguentemente il Garante vieta alla società resistente di ulteriormente trattare i dati personali raccolti nei modi contestati e perciò stesso dichiara tali dati inutilizzabili.

anni si batte perché brevetti di questo tipo non vengano concessi. Tra i brevetti più criticati spiccano quelli di un'azienda che ha richiesto il rilascio di ben dodici brevetti relativi a razze di maiali. Il fatto grave è che le caratteristiche genetiche dei questi maiali sarebbero tipiche di molte razze europee, per cui i brevetti riguarderebbero caratteri ampiamente noti e patrimonio di tutti. Da un esame condotto su una di queste domande di brevetto, la WO 2005/017204, sarebbe risultato che le caratteristiche genetiche di otto razze di maiali su nove esaminate rientrano nelle rivendicazioni del brevetto richiesto, con gravi conseguenze se esso venisse accolto. Questa stessa società che pretende di brevettare il maiale già in passato avrebbe cercato di brevettare un particolare tipo di frumento, non riuscendovi proprio a causa di

un'opposizione presentata all'EPO da Greenpeace con cui si è dimostrato che le caratteristiche descritte nel brevetto erano identiche a quelle del pane chapati usato dai contadini asiatici.

Al di là delle questioni di principio, una cosa questi brevetti la insegnano: non si può pretendere di brevettare l'acqua calda e forzare la normativa sui brevetti per tentare di ottenere esclusive che non sono meritevoli di tutela rischia di far sì che neppure le invenzioni veramente innovative trovino la giusta protezione.

DOMINI .EU: ANCORA SPAZIO PER CHI HA UN MARCHIO

Il sunrise period in cui i titolari di marchi, e adesso anche i titolare di nomi commerciali, possono richiedere in via prioritaria l'assegnazione di un dominio ".eu" scadrà il prossimo 7 Aprile, per cui non c'è più tempo da perdere. La possibilità di ottenere questo dominio consente anche di ottenere un altro vantaggio, ovvero quello di vedersi concesso in tempi rapidissimi il proprio marchio di cui si abbia solo la domanda. Infatti con la circolare 473/2005, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha previsto una procedura accelerata di rilascio delle domande di marchio quando il loro titolare voglia ottenere un dominio "eu".

In base a tale circolare chi ha depositato una domanda di marchio può ottenerne la registrazione con una procedura accelerata fino al 6 Aprile 2006, presentando un'istanza in bollo per il rilascio anticipato, motivando tale richiesta con l'intenzione di chiedere un dominio ".eu". L'Ufficio procederà a concedere il marchio con urgenza notificando via fax al richiedente o al rappresentante il rilascio del marchio stesso. Chi si avvale di tale procedura deve però, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di assegnazione del dominio ".eu", inviare all'UIBM copia della pagina del Sunrise WHOIS Database che attesta l'inoltro della domanda stessa.

IL “MADE IN ITALY” FATTO IN MOLDAVIA.

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 20/01/2006, n.2648 , è tornata ad affrontare il problema del “made in Italy” con una decisione per molti versi innovativa. La questione all’esame della corte riguardava la possibilità di ritenere o meno ingannevole per il consumatore la dicitura “designed & produced by XX, Italy ”, applicata su prodotti di abbigliamento realizzati in Moldavia. Nel caso di specie questi capi di abbigliamento erano prodotti all’estero ma con tecniche e su istruzioni impartite dalla società italiana che seguiva tutto l’iter produttivo all’estero e, del resto, non veniva indicato espressamente “made in Italy”, bensì soltanto il fatto che i capi fossero stati prodotti da una società avente sede in Italia.

Nonostante questo, però, la Corte ha comunque stabilito che una tale dicitura debba ritenersi ingannevole, con un ragionamento che merita di essere ripercorso.

La Corte precisa prima di tutto che “a differenza degli artt. 473 e 474 del c.p., che sono preposti alla tutela del marchio, il successivo art. 517 si propone la tutela dell’ordine economico e quindi sia del produttore, che deve essere protetto dalla concorrenza sleale, sia del consumatore che non deve essere sorpreso nella sua buona fede da segni o diciture mendaci di qualsiasi tipo apposte sul prodotto” ed aggiunge che la delocalizzazione della produzione non può considerarsi neutra rispetto alla qualità del prodotto e quindi alla tutela della buona fede del consumatore.

Se questo è vero, è altrettanto vero che in realtà l’importanza del luogo di produzione veniva fino ad oggi esaltata principalmente per i prodotti alimentari, e per ovvi motivi, mentre veniva valutata con minore rigore per gli altri prodotti industriali.

Il Giudice però non è del tutto dello stesso avviso ed anche se “premette di condividere l’indirizzo di questo Supremo Collegio, affermatosi fin dalla sentenza n. 2500 del 7 luglio 1999, in forza del quale l’art. 517 con le espressioni “origine o provenienza ” dell’opera dell’ingegno e del prodotto industriale si riferisce in realtà non al luogo geografico di produzione bensì al soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto (nello stesso senso Cass. sez. III, 21 ottobre 2004/ 2 febbraio 2005 n. 3352; Cass. sez. III, 17 febbraio/ 14 aprile 2005 n. 13712; Cass. sez. III, 19 aprile / 23 settembre 2005 n. 34103)”, tuttavia afferma che a suo modo di vedere il concetto deve essere esteso anche ad altri prodotti e per motivi precisi.

Il primo punto di riferimento della Corte è l’art. 4, comma 49 della legge finanziaria del 2004 che, non solo si riferisce a tutti i prodotti e dunque non solo a quelli industriali, ma che richiama la normativa europea sull’origine dei prodotti che prevede come luogo di origine del prodotto, il luogo dell’ultima trasformazione. “Il problema è di stabilire se quest’ultima abbia un campo di applicazione limitato al settore doganale oppure se abbia prodotto una modificazione all’interno della struttura dell’art. 517 del c.p. quale risultante dalla consolidata interpretazione datane dal giudice di legittimità” e la Corte propende per questa seconda ipotesi.

Ciò nonostante, il motivo vero per cui la Corte ritiene la dicitura in contestazione ingannevole è un altro. Essa ritiene che assuma un ruolo di rilievo la particolarità del settore merceologico di cui si tratta. “Nota infatti come nel settore dell’abbigliamento l’Italia goda di una riconosciuta leadership in campo

La Camera di Commercio di Firenze concede contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese con sede nella provincia di Firenze per il deposito di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni italiani, brevetti europei, brevetti internazionali e brevetti esteri.

I contributi dovranno servire a coprire le spese per le consulenze, per le traduzioni, e nella misura del 30% per le ricerche di anteriorità.

Le richieste di contributo possono essere presentate fino al 31 ottobre 2006.

Per maggiori informazioni <http://www.fi.camcom.it>

mondiale, dovuta anche alla particolare specializzazione delle maestranze impiegate nel settore. Deriva da ciò che a tutto concedere, pur considerando che il disegno ed il tessuto sono italiani, resta pur sempre il fatto che la lavorazione del prodotto è avvenuta all'estero ad opera di un'azienda avente personalità giuridica diversa dalla società indicata nella dicitura (ndr) ma soprattutto ad opera di maestranze che non hanno la stessa tradizione di quelle italiane in questo settore specifico. E questa circostanza era taciuta nell'etichetta apposta sui capi di abbigliamento sequestrati dalla Dogana, la quale lasciava anzi intendere che la produzione fosse avvenuta in Italia.“

Si tratta di un punto di vista particolare su cui non mancheranno discussioni, ma che è certo estremamente garantista del vero “made in Italy”.

La Newsletter vi è stata inviata in quanto siete clienti dello Studio Legale Turini o l'avete espressamente richiesta.

Se non desiderate riceverla più, potete inviare un fax allo 0587/731317 o una e-mail a turini@studioturini.it

La pubblicazione avviene senza periodicità in modo occasionale e non rappresenta una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001